



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

Determinazione Dirigenziale n. 181 del 24/11/2024

Repertorio Generale n. 1805 del 24/11/2024

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DI CUI AL COMMA 3° ART.33 LEGGE N.104/1992 AL LAVORATORE MATRICOLA 811 "OMISSIS" PER L'ASSISTENZA A FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP..



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE
II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE

Determinazione Dirigenziale n. 181 del 24/11/2024

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI DI CUI AL COMMA 3° ART.33 LEGGE N.104/1992 AL LAVORATORE MATRICOLA 811 "OMISSIS" PER L'ASSISTENZA A FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP.

IL RESPONSABILE DI AREA

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto.

Richiamata la Legge 05/02/1992 n°104 concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatori di handicap, ed in particolare l'art.33, comma 3, ove si prevede che: *“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il 2° grado, ovvero il 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il Predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità”*;

Visto l'art.20 della Legge 8 marzo 2000 n.53, ove si dispone che *“le disposizioni dell'articolo33 della legge 5 febbraio 1992 n.104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap ancorchè non convivente”*

Visto il comma 1 dell'art. 33 del CCNL si prevede che i dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art.33, comma 3, della legge 5 febbraio

1992, n.104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima e possono essere utilizzate anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.

Vista l'istanza acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 44387 del 05/11/2024 con la quale il lavoratore ASU in servizio presso questo Ente richiede la concessione dei permessi retributivi previsti dall'art.33, comma 3, della L.n.104/1992 e s.m.i., al fine di prestare assistenza, in qualità di unico referente, al familiare di 1° grado, portatore di handicap grave;

Preso atto del verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap ex art. 4 L.104/1992 dell'ASL di Messina, rilasciato in data 09/10/2024, dal quale risulta il riconoscimento di portatore di handicap in situazione di gravità (art.3, comma 3 della Legge n.104/1992) del familiare assistito dal richiedente, soggetto a revisione a Giugno 2025;

Vista l'autocertificazione resa dal richiedente, con la quale lo stesso ha dichiarato, ai sensi degli art. 33 della L.104/1992:

- a) La relazione di parentela con il familiare portatore di handicap in situazione di gravità;
- b) Di essere il referente unico per l'assistenza al familiare portatore di handicap in situazione di gravità e che nessun altro familiare beneficia dei permessi per lo stesso soggetto;
- c) Che il familiare non risulta ricoverato a tempo pieno presso strutture che assicurano assistenza sanitaria;

Dato atto che il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità di cui al verbale della Commissione Medica unitamente alla dichiarazione resa dall'interessato, costituiscono condizioni che attribuiscono al lavoratore dipendente il diritto ad usufruire dei permessi di congedo straordinario di cui all'art.33, comma 3, della legge n.104/1992;

Atteso che ai sensi dell'art.33 del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali del 21 maggio 2018 i dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art.33, comma 3, della Legge 05/02/1992 n.104 e che tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili”;

Preso atto che il dipendente intende avvalersi della fruizione dei permessi in giorni o in ore di cui all'art.33, comma 3 della legge n.104/1992;

Considerato che i tre giorni di permesso retribuito, non sono soggetti al criterio della proporzionalità, sia nel caso di una prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo orizzontale che verticale, ove la prestazione di lavoro sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, così come previsto nella dichiarazione congiunta n.7 del CCNL 2016-2018;

Considerato, altresì, che il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fattore di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

Ritenuto, sulla scorta della documentazione acquisita, rispettosa dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, di dover accogliere la richiesta del dipendente in argomento concedendo allo stesso la possibilità di fruire dei 3 giorni di permesso mensile per l'assistenza al familiare decorrere dalla data del presente atto;

Visti:

- la Legge n.104/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs n°165/2001;
- il CCNL del comparto Funzioni Locali;
- le Circolari n.13/2010 e n.1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

DETERMINA

- 1) DI RICONOSCERE, per i motivi di cui in premessa, al lavoratore dipendente matricola 811 "Omissis", in servizio presso questo Ente, i requisiti per la concessione dei permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 della Legge n.104/1992, per l'assistenza, in qualità di unico referente, al familiare di 1° grado, portatore di handicap in situazione di gravità;
- 2) DI CONCEDERE la fruizione di 3 giorni mensili o 18 ore di permessi retribuiti ai sensi dell'art.33, comma 3, della Legge n.104/1992 e dell'art. 33 del CCNL del 21.05.2018, per l'assistenza a familiare portatore di handicap grave, con decorrenza dalla data della presente determinazione;
- 3) DI DARE ATTO che il lavoratore è obbligato a comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;
- 4) TRASMETTERE il presente provvedimento al lavoratore interessato per il godimento dei premi previsti dalla L. 104/1992, nonché l'inserimento nel fascicolo personale dello stesso;
- 5) DI DISPORRE la pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

**(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale**